

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1999

che modifica la decisione 94/577/CE che stabilisce le norme sanitarie e di certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino da paesi terzi

[notificata con il numero C(1999) 1775]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/495/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/60/CEE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 10 e 11,

- (1) considerando che la decisione 94/577/CE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le norme sanitarie e di certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino da paesi terzi;
- (2) considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE, a decorrere dal 1° gennaio 1999 sono vietati gli scambi di sperma di tori che sono risultati positivi alla sieroneutralizzazione o al test Elisa per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente alla presente direttiva;
- (3) considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 88/407/CEE, le disposizioni per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, stabilite all'articolo 4 della suddetta direttiva, si applicano per analogia alle importazioni;
- (4) considerando che è opportuno modificare i certificati di cui alle parti 1 degli allegati A, B, C e D della decisione

94/577/CE per chiarire le condizioni che si applicano alle importazioni;

- (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Agli allegati A, B, C e D della decisione 94/577/CE, la parte 1, punto 13 d) ii), è modificata come segue:

- 1) alla fine del terzo trattino è soppresso il termine «oppure»;
- 2) è soppresso il quarto trattino.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 186 del 28.7.1993, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 221 del 26.8.1994, pag. 26.